



Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;

Visto l’articolo 3 della citata Legge Regionale, che:

- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall’1 gennaio 2015:

- a) le Aziende per l’assistenza sanitaria di cui all’articolo 5 della medesima Legge Regionale;
- b) l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste e l’Azienda ospedaliero – universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine;
- c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento Oncologico” di Aviano;
- d) l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l’attività istituzionale rispettivamente dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”;

Visto, inoltre, l’articolo 5, Legge regionale 17/2014 nel definire quali sono le Aziende per l’assistenza sanitaria, individua anche l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” con sede legale a Gorizia istituita mediante l’accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”, stabilendo, fra l’altro, che a decorrere dall’1 gennaio 2015:

- a) l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” succede nell’intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”, che vengono contestualmente soppresse;
- b) all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”;
- c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana” sono trasferite all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;

Atteso che, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 della Legge regionale 17/2014 a decorrere dall’1 gennaio 2015 decadono, fra gli altri, l’incarico di direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e l’incarico di direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” e con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2015 sono nominati gli organi di vertice delle Aziende per l’assistenza sanitaria di cui all’articolo 5 della medesima Legge Regionale;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” con sede legale a Gorizia;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell’articolo 3, comma 6, e dell’articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell’articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato

approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Ritenuto di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;

Ritenuto che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche della nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" istituita mediante l'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Giovanni Pilati inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessato ha maturato una valida e stabile esperienza professionale di direzione sanitaria aziendale con particolare riferimento all'ambito delle tecnostrutture organizzative rivestendo incarichi di vertice anche in seno all'Amministrazione regionale presso la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;

Dato atto che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:

- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;

Preso atto che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Giovanni Pilati l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del Decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1, comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo n. 39/2013;

Ritenuto, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Giovanni Pilati quale direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del Decreto legislativo n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2543, del 18 dicembre 2014;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

- 1.** Il dott. Giovanni Pilati è nominato direttore generale dell' Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.
- 2.** L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione ed il dott. Giovanni Pilati.
- 3.** Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale.
- 4.** L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione giuntale n. 55 del 17 gennaio 2014.
- 5.** Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.
- 6.** La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
- 7.** Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -